

Bruxelles, 14.6.2018  
COM(2018) 463 final

2018/0246 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

## **RELAZIONE**

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione, istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione, da parte del suddetto comitato di associazione, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo di associazione UE-Giordania**

Obiettivo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (di seguito "l'accordo di associazione UE-Giordania", "l'accordo") è favorire la creazione di una zona di libero scambio bilaterale con la Giordania come primo passo verso una più ampia zona euromediterranea di libero scambio a livello regionale. L'accordo di associazione UE-Giordania ha posto le basi per una reciproca liberalizzazione tariffaria degli scambi nei settori dell'industria e dell'agricoltura. L'accordo di associazione istituisce una zona di libero scambio in cui la Giordania gode di un accesso preferenziale all'UE estremamente ampio, con un numero assai limitato di prodotti che non beneficiano di un diritto di accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti. Le esportazioni della Giordania nell'UE non hanno tuttavia approfittato dell'opportunità rappresentata da tale accesso preferenziale e continuano ad attestarsi su un livello basso. Il valore delle importazioni dell'UE dalla Giordania è passato da 314 milioni di EUR nel 2002 a 357 milioni di EUR nel 2017, con un aumento pari a 43,5 milioni di EUR, ossia del 14%. Dall'entrata in vigore dell'accordo il valore delle importazioni è stato tuttavia fluttuante: nel 2015 ha raggiunto un picco di 386 milioni di EUR, ma in seguito è diminuito. L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2002.

#### **2.2. Il comitato di associazione UE-Giordania**

Il comitato di associazione UE-Giordania è un organo istituito dall'accordo di associazione UE-Giordania e incaricato dell'attuazione dell'accordo. Esso è inoltre competente ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo.

#### **2.3. L'atto previsto del consiglio di associazione UE-Giordania**

Il consiglio di associazione UE-Giordania sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica delle condizioni di cui alla decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro

per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario (di seguito "l'atto previsto"). La decisione n. 1/2016 ha disposto una semplificazione mirata e temporanea delle norme di origine che gli esportatori giordani devono soddisfare al fine di beneficiare del generoso accesso preferenziale già previsto nel quadro dell'accordo di associazione UE-Giordania.

La finalità dell'atto previsto è disporre un'ulteriore modifica dei requisiti necessari per beneficiare del regime, che si applicano dall'entrata in vigore della decisione n. 1/2016.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 94, paragrafo 2, dell'accordo, il quale così recita: "Le decisioni del comitato sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione".

### **3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

La crisi siriana e l'afflusso e la prolungata presenza di rifugiati che ne sono conseguiti hanno avuto un notevole impatto negativo sull'economia della Giordania; tale situazione ha rappresentato un'importante fonte di fragilità e di perturbazione dei tradizionali flussi commerciali del paese e ha inciso sulla creazione di posti di lavoro, sugli investimenti dall'estero e sul turismo.

Al fine di stimolare l'attività economica in Giordania, il 19 luglio 2016 il comitato di associazione UE-Giordania ha concordato una semplificazione mirata e temporanea delle norme di origine che gli esportatori giordani devono soddisfare al fine di beneficiare del generoso accesso preferenziale già previsto nel quadro dell'accordo di associazione UE-Giordania<sup>1</sup>.

Il regime delle norme di origine semplificate si applicherà per 10 anni e riguarda prodotti figuranti in 52 capitoli del sistema armonizzato. Questi rappresentano un'ampia gamma di prodotti manifatturieri, alcuni dei quali sono attualmente esportati dalla Giordania nell'UE in piccole quantità, mentre altri non sono attualmente oggetto di alcun commercio. Le norme di origine alternative previste nel quadro del presente regime sono quelle applicate dall'UE alle importazioni dai paesi meno avanzati (PMA) nell'ambito dell'iniziativa dell'UE "Tutto tranne le armi" (EBA).

Affinché gli esportatori possano beneficiare di tali norme di origine alternative la produzione deve avvenire in una delle 18 zone di sviluppo e aree industriali selezionate della Giordania e impiegare una percentuale minima di manodopera di rifugiati siriani negli impianti di produzione (inizialmente 15%, per passare al 25% partire dal terzo anno, vale a dire dopo il 19 luglio 2018). La Giordania ha proposto 18 zone in base a criteri quali la capacità di attrarre investimenti, la presenza di settori già consolidati che producono beni contemplati dall'iniziativa, i livelli di povertà e l'elevata densità di siriani e giordani disoccupati, nonché fattori logistici quali strade, aeroporti e porti.

Entrambe le parti hanno interesse a incentivare ulteriormente gli operatori economici a utilizzare il regime delle norme di origine. Ad oggi 11 società si sono registrate per beneficiare del regime e quattro hanno esportato i propri prodotti nell'UE, per un valore complessivo di 2,3 milioni di EUR.

Nella prima relazione sull'attuazione del regime delle norme di origine la Giordania ha avanzato una serie di richieste di ulteriore modifica dei criteri previsti dallo stesso.

---

<sup>1</sup> GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6.

A seguito di un'analisi della relazione e delle richieste formulate dalla Giordania, la Commissione ritiene che determinate richieste debbano essere affrontate nel breve termine, entro la metà del 2018. È tuttavia necessaria una modifica dell'originaria decisione n. 1/2016.

Le modifiche proposte consistono di due elementi:

1. l'aumento della percentuale di manodopera siriana (dal 15% al 25%) avverrebbe all'inizio del quarto anno e il calcolo degli anni decorrerebbe singolarmente per ciascun impianto di produzione registrato dalla data della sua prima esportazione nel quadro del regime (dal momento della registrazione della prima dichiarazione di esportazione), invece che della data di entrata in vigore della decisione n. 1/2016;
2. abbandono del criterio relativo alle zone al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo complessivo del regime, vale a dire l'assunzione del maggior numero possibile di rifugiati.

#### **4. BASE GIURIDICA**

##### **4.1. Base giuridica procedurale**

###### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>2</sup>.

###### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato di associazione UE-Giordania è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione UE-Giordania.

L'atto che il comitato di associazione UE-Giordania è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, dell'accordo di associazione UE-Giordania. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

##### **4.2. Base giuridica sostanziale**

###### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la

---

<sup>2</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, causa C-399/12, ECLI: EU: C: 2014: 2258, punti da 61 a 64.

decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### 4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

#### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

#### **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto del comitato di associazione UE-Giordania modificherà il protocollo n. 3 dell'accordo di associazione UE-Giordania, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, quale modificato dalla decisione n. 1/2006 del consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 giugno 2006, e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra<sup>3</sup> (di seguito "l'accordo") è entrato in vigore il 1° maggio 2002. A norma dell'articolo 89 dell'accordo, è stato istituito un consiglio di associazione, incaricato di esaminare qualsiasi questione importante inerente all'accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
- (2) A norma dell'articolo 92 dell'accordo, è stato istituito un comitato di associazione, incaricato dell'attuazione dell'accordo e al quale il consiglio di associazione può delegare la totalità o una parte delle proprie competenze.
- (3) A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione è competente ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.
- (4) A norma dell'articolo 2 della decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra<sup>4</sup>, la posizione che l'UE dovrà assumere nell'ambito del comitato di associazione viene stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato di associazione UE-Giordania, poiché la decisione del comitato di associazione che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e l'elenco delle lavorazioni

---

<sup>3</sup> GU L [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU L [...] del [...], pag. [...].

o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario, vincolerà l'Unione.

- (6) A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3 dell'accordo, quale modificato dalla decisione n. 1/2006 del consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 giugno 2006<sup>5</sup>, il comitato di associazione può decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (7) A norma del protocollo n. 3 dell'accordo, quale modificato dalla decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario, il Regno hascemita di Giordania ha presentato proposte per un ulteriore allentamento del regime introdotto dalla decisione n. 1/2016.
- (8) A seguito dell'esame della richiesta della Giordania, il Consiglio, a nome dell'UE, ritiene giustificato approvare elementi di flessibilità aggiuntivi per quanto riguarda il regime delle norme di origine, in particolare per quanto riguarda l'abbandono del requisito relativo alle zone e la concessione di un ulteriore anno prima del prescritto aumento della forza lavoro siriana dal 15% al 25%. Il Consiglio ritiene inoltre che sia giustificato concordare un momento più opportuno per la decorrenza del periodo di quattro anni previsto per l'aumento della forza lavoro siriana dal 15% al 25%.
- (9) L'allegato I del progetto di decisione congiunta del comitato di associazione accluso alla presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2026 ed è opportuno effettuare una revisione intermedia per consentire alle parti di realizzare adeguamenti mediante una decisione del comitato di associazione.
- (10) Il conseguimento, da parte del Regno hascemita di Giordania, del suo obiettivo di creare circa 200 000 opportunità di impiego per i rifugiati siriani dovrebbe rappresentare una tappa significativa anche per l'attuazione del progetto di decisione congiunta del comitato di associazione accluso alla presente decisione. Di conseguenza, una volta raggiunto tale obiettivo, l'UE e la Giordania dovrebbero intraprendere una revisione specifica, tenendo anche conto della modernizzazione della convenzione paneuromediterranea sulle norme di origine, con l'obiettivo di ampliare l'ambito di applicazione della decisione congiunta per ricomprendervi l'intera produzione della Giordania dei prodotti contemplati dalla decisione congiunta, senza che debbano essere soddisfatte le condizioni specifiche di cui all'allegato I, articolo 1, paragrafo 1, del progetto di decisione congiunta.
- (11) L'applicazione dell'allegato I del progetto di decisione congiunta del comitato di associazione accluso alla presente decisione dovrebbe essere accompagnata da un adeguato monitoraggio e da obblighi di relazione e può essere sospesa se le condizioni

---

<sup>5</sup> GUL [...] del [...], pag. [...].

per la sua applicazione non sono più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a norme dell'Unione nel comitato di associazione UE-Giordania, costituito in forza dell'articolo 92 dell'accordo, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, deve basarsi sul progetto di decisione di detto comitato di associazione accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Dopo l'adozione, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*